

Il lavoro sportivo “si veste di nuovo” con riforme, modifiche e proroghe

► della Prof.ssa Grazia Patrizia **Platania**

Docente di Diritto-Economia dello sport presso il Liceo scientifico “P. Paleocapa” di Rovigo

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’art. 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, riforma le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, ed entra in vigore il 1° luglio 2023 (ad eccezione delle disposizioni contenute negli artt. 10, 39, 40 e del Titolo VI, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022).

Le disposizioni previste dalla riforma, presentando in prima battuta delle criticità, sono state oggetto di opportune modifiche, integrazioni, abrogazioni nel tentativo di definire un quadro normativo maggiormente capace di tutelare sia i lavoratori dello sport, sia la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport nel rispetto del principio di specificità sancito dall’UE; tali modifiche sono state apportate dal D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163.

Facciamo, però, un passo indietro per capire, anche se sommariamente, il perché di tali rettifiche.

Nell’ambito del lavoro sportivo, la riforma attuata con il D.Lgs. 36/2021, dopo aver abolito la differenza tra atleti dilettanti e professionisti inquadrando entrambi come lavoratori, introduceva la distinzione tra **lavoratore sportivo** (lavoratore dipendente, autonomo, co.co.co) e **soggetti amatori**, svolgenti, questi ultimi, prestazioni in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, per le quali erano previsti rimborsi spese **anche forfetarie**, premi, **indennità di trasferta**, che fino ad una soglia massima di **10.000,00 euro** annui sarebbero stati esenti ai fini fiscali e previdenziali (art. 69, c. 2, D.P.R. 917/1986).

Data una soglia di reddito esente così alta (10.000,00 euro) e soprattutto raggiungibile semplicemente con indennità di trasferta o spese forfetarie, la riforma avrebbe spinto le società, le associazioni sportive dilettantistiche, le FSN, le



DSA, nonché gli EPS riconosciuti dal CONI, a preferire alle prestazioni lavorative quelle a carattere amatoriale evitando, così, nel limite dei 10.000,00 euro di rimborsi spese esenti, di pagare gli oneri previdenziali previsti, invece, per le retribuzioni dei lavoratori. Dunque, si rischiava di danneggiare l’atleta, che difficilmente avrebbe potuto godere di una pensione dignitosa, allontanando, così, il fine voluto dalla riforma stessa, quello, cioè, di tutelare il lavoratore sportivo con le stesse garanzie previste per la generalità dei lavoratori.

Ecco, dunque, entrare in gioco il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163.

Le modifiche apportate dai suoi 31 articoli sono diverse, tra cui:

- si distingue l’area del **professionismo** dall’area del **dilettantismo** (art. 38) e in ciascuno dei due settori si disciplinano in modo specifico i diversi rapporti di lavoro;
- nasce una nuova figura: quella del **volontario**, che si contrappone a quella del lavoratore e **sostituisce il soggetto amatore**, sia nel settore professionistico che dilettantistico.

Le due figure previste, nonché le diverse forme di lavoro, trovano normative specifiche in ciascuno dei due settori:

LAVORATORI

- **lavoro subordinato:** in generale disciplinato dall'art. 26 e specificatamente per il settore professionistico dall'art. 27;
- **lavoro autonomo:** per il settore professionistico è disciplinato dall'art. 27;
- **collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.):** per il settore dilettantistico è disciplinato dall'art. 28.

VOLONTARI

Ad essi si applica la disciplina del terzo settore; la nuova riforma abbassa la soglia di reddito esente ai fini previdenziali a **5.000,00 euro (prima era 10.000,00 euro)**.

Il lavoratore sportivo. Settore professionistico o dilettantistico: regole comuni

• Chi è lavoratore sportivo (art. 25, c. 1)

Nel settore professionistico, come anche in quello dilettantistico, è **lavoratore sportivo** chi, in cambio di un corrispettivo, svolge attività di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, ma, **con le ultime modifiche, si includono anche le attività svolte da ogni tesserato (art. 15)** quando, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, esse rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

• Forme contrattuali (art. 25, c. 2)

Ricorrendone i presupposti, il lavoro sportivo può essere svolto come:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- **collaborazioni coordinate e continuative:** secondo quanto previsto dall'art. 409, c. 1, n. 3) del codice di procedura civile, la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

Ai suddetti rapporti di lavoro, per gli aspetti non disciplinati dalla riforma in oggetto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario (art. 25, c. 6).

• Fondo pensione e trattamento tributario del lavoratore subordinato

Per l'art. 35 c. 1, i **lavoratori sportivi subordinati**, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi** gestito dall'INPS e ad essi si applica la disciplina del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.

È anche consentito (art. 26, c. 4) alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva costituire un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del **trattamento di fine rapporto** al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 c.c.; la suddetta indennità (**art. 36, c. 1**) è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, l'**art. 36, c. 2** dispone che per tutto quanto riguarda il **trattamento tributario**, non espressamente regolato dalla riforma in oggetto, si applicheranno le norme del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il lavoratore sportivo. Settore professionistico o dilettantistico: regole differenti

La riforma distingue il settore professionistico da quello dilettantistico:

a) SETTORE PROFESSIONISTICO

• Rapporti di lavoro

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità.

Distinguiamo:

- **lavoro subordinato:** il lavoro dell'atleta è oggetto di lavoro subordinato quando è prestato come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa;
- **lavoro autonomo:** il lavoro dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorre **almeno uno** dei seguenti requisiti:
 - a) l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
 - b) lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
 - c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non

supera otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.



Atleti di età inferiore a 23 anni - trattamento tributario (art. 36, c. 6ter)

Volendo favorire l'inserimento nel settore professionistico di atleti/atlete di età inferiore a 23 anni, le retribuzioni da essi percepite non costituiscono reddito al fine del calcolo delle imposte dirette fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00, superato detto limite, la parte eccedente formerà reddito imponibile.

- **Fondo pensione**

A norma dell'art. 35, c. 1:

- **lavoratori subordinati:** sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS;
- **lavoratori autonomi e co.co.co.:** ricorrendone i presupposti, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, c. 1, n. 3) del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

b) SETTORE DILETTANTISTICO

- **Rapporti di lavoro (autonomo e co.co.co.)**

L'art. 28 così dispone: "Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di **lavoro autonomo**, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non

supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva".

- **Obblighi previdenziali, fiscali e soglia di reddito esente**

Per l'art. 35 i lavoratori sportivi autonomi o co.co.co. hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.

L'associazione o società è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e i medesimi contenuti informativi devono essere resi disponibili a Inps e Inail in tempo reale.

Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi **non imponibili a fini fiscali** (fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00 per l'art. 36, c. 6) e **previdenziali** (fino ai primi 5.000,00 euro annui per l'art. 35, c. 8bis).

Il volontario sportivo

Le società e associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi non più di soggetti amatori, ma di **volontari**.

- **Chi è il volontario**

Colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, senza percepire **in alcun modo** retribuzioni, quindi non può sottoscrivere alcun tipo di rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo o ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

- **Prestazioni del volontario e rimborsi spese**

I soggetti volontari possono svolgere prestazioni che comprendono lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

Sono abolite **indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari**, ma possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori

dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente.

Prestazioni sportive dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 25, c. 6)

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fuori dall'orario di lavoro, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in qualità di:

- **volontari**: per i quali sono previsti, oltre i rimborsi delle spese documentate, anche **premi e borse di studio** erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive;
- **lavoratori**: previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, possono essere **retribuiti** e in questo caso si applicano:
 - trattamento pensionistico art. 35, commi 2, 8bis e 8ter: l'aliquota pensionistica si applica sulla parte di compenso eccedente i primi **5.000,00** euro annui;
 - trattamento fiscale art. 36, c. 6: i compensi di lavoro sportivo **nell'area del dilettantismo** costituiscono base imponibile ai fini fiscali solo per la parte eccedente l'importo di euro 15.000,00 annui.

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica (art. 31)

• Vincolo sportivo

Il vincolo sportivo, che limita la libertà contrattuale dell'atleta, sarà abolito, ma il termine previsto dalla Riforma in esame ha subito diversi cambiamenti. Da ultimo, il cd. decreto milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198) fissa tale termine al **1° luglio 2023**, termine prorogato al **31 dicembre 2023** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

• Premio di formazione tecnica

In caso di **primo contratto di lavoro sportivo**, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono, con proprio regolamento, che le società sportive professionistiche riconoscano, tenendo conto della durata e contenuto formativo del rapporto, un **premio di formazione tecnica** proporzionalmente suddiviso tra:

- le **società sportive dilettantistiche** presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilet-

- **tantistica**, o attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
- ovvero, **tra le società sportive professionistiche** presso le quali l'atleta ha svolto attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

Tesseramento e apprendistato: cambia l'età minima

• Tesseramento (art. 16, c. 2)

Riguardo ai **minorenni** si alza l'età minima per il tesseramento da **12 a 14 anni**.

• Formazione dei giovani atleti - Apprendistato (art. 30)

La formazione sportiva, ad oggi, si consegue in diversi modi: PCTO, laurea, contratti di apprendistato. In tema di apprendistato, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare:

- **contratti di apprendistato**: per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- **contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca**: di cui all'art. 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

• Età minima per l'apprendistato (art. 30, c. 7bis)

Le modifiche apportate alla riforma vogliono maggiormente valorizzare e promuovere la crescita sportiva dei giovani atleti. A tal fine si abbassa il **limite minimo di età**, previsto nei contratti di apprendistato professionalizzante, da **18 a 15 anni**, fermo restando il limite massimo dei 23 anni di cui all'art. 1, c. 154 della L. 30 dicembre 2021, n. 234.



Le nostre novità

Stefano Venturi

NUOVO TERZO TEMPO

Diritto ed Economia per i Licei sportivi



Inquadra e scopri le slide
che accompagnano
il nostro corso di
"Terzo tempo"

Proposta didattica

Terzo tempo è un nuovo corso, a **due volumi, di diritto ed economia** destinato al triennio dei **Licei ad indirizzo sportivo**.

Il **primo volume**, per il terzo anno, introduce gli studenti a **temi di carattere generale** di diritto ed economia con l'opportuna gradualità dettata dal fatto che essi non hanno acquisito conoscenze in ambito giuridico-economico nel primo biennio. Il **secondo tomo**, per il quarto e quinto anno, si apre invece alle **tematiche più strettamente connesse al mondo dello sport** (rapporto di lavoro sportivo, giustizia sportiva, organi federali, doping, marketing, sponsorizzazioni), il testo è aggiornato alle più **recenti riforme** dell'ordinamento sportivo.

Scelte metodologiche

Il testo è composto di **Percorsi suddivisi in Unità di Apprendimento autoconsistenti**, struttura che consente la progressiva acquisizione delle nozioni e degli istituti giuridici.

Le scelte metodologiche sono finalizzate al raggiungimento di brillanti risultati di apprendimento relativi al **profilo professionale richiesto** dalle Indicazioni ministeriali garantendo una adeguata conoscenza dei fenomeni giuridici ed economici sia in termini generali (Costituzione, Unione Europea ecc.) sia nell'ambito più **specificamente sportivo**.

Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Cosa studieremo, Prerequisiti, Abilità minima e conoscenze essenziali), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da **glosse, materiali e documenti esplicativi** (modulistica, contratti ecc.) per un primo approccio ai principali atti.

Tramite Qr-code, inoltre, è possibile accedere ad una **galleria di slides** utilizzabili in autonomia dallo studente per il ripasso, o per accompagnare la spiegazione in classe, proiettandole sulla **LIM**.

Inoltre, **box laterali** faciliteranno l'approfondimento attraverso esempi pratici per cogliere l'aspetto concreto degli argomenti trattati. Ogni unità inoltre si completa con percorsi facilitati per la didattica inclusiva finalizzati ai **bisogni educativi speciali (BES)**.

Gli approfondimenti in lingua inglese, con il corredo di specifici esercizi, secondo le **metodiche CLIL** favoriscono l'approccio multilingue alla disciplina.

Infine, ogni UdA si conclude con una ricca sezione dedicata alle **verifiche** sviluppate in **tre differenti livelli**: Verifiche sommative per l'accertamento dei contenuti di base, Verifiche di eccellenza per approfondire le conoscenze già apprese, e le Verifiche di recupero per studenti che mostrano maggiori difficoltà nell'apprendere un argomento.

Strumenti

Nel rispetto delle disposizioni dettate dall'Agenda digitale per l'istruzione, il volume, oltre che nel tradizionale formato cartaceo, è offerto anche nella versione e-book, acquistabile collegandosi al sito www.simonescuola.it

È disponibile per gli insegnanti che adottano il testo una **Guida alla programmazione** che presenta il corso di studi e fornisce le soluzioni degli esercizi presenti nel manuale.

S374/1

Per il terzo anno dei Licei ad indirizzo sportivo

pp. 320

ISBN 978-88-914-3458-6

€ 15,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9236-4 € 10,90

S374/2

Per il quarto e il quinto anno dei Licei ad indirizzo sportivo

pp. 416

ISBN 978-88-914-3459-3

€ 20,00



Disponibile in **Formato digitale**
ISBN 978-88-914-9237-1 € 13,90



LIBRO MISTO



DIGI WORLD



BES



CLIL



GUIDA PER L'INSEGNANTE



insegnare
DIRITTO

Rivista di aggiornamento
"Insegnare diritto" in
omaggio per il docente

1

Scelta multipla

Scegli e contrassegna, tra le risposte indicate, quella esatta.

- 1. Svolgevano prestazioni in modo spontaneo, gratuito e senza fini di lucro:**
 - a) Lavoratori sportivi
 - b) Volontari
 - c) Società sportive dilettantistiche
 - d) Soggetti amatori
- 2. La nuova riforma abbassa per i volontari la soglia di reddito esente ai fini previdenziali:**
 - a) A 3.000,00 euro
 - b) A 5.000,00 euro
 - c) A 10.000,00 euro
 - d) A 1.000,00 euro
- 3. Mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro:**
 - a) Volontario
 - b) Lavoratore subordinato
 - c) Soggetto amatore
 - d) Lavoratore autonomo
- 4. Il vincolo sportivo:**
 - a) È stato abolito nel 2022
 - b) Sarà valido fino al 2024
 - c) Verrà abolito a luglio 2023
 - d) Non sarà abolito

2

Vero/falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false; se false spiega il perché sul tuo quaderno.

- V F** 1. Il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 ha introdotto la figura del soggetto amatore
- V F** 2. Il D.Lgs. 163/2022 abbassa il limite minimo di età, previsto nei contratti di apprendistato professionalizzante, da 18 a 15 anni
- V F** 3. In caso di primo contratto di lavoro sportivo, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono che le società sportive professionistiche riconoscano, tenendo conto della durata e contenuto formativo del rapporto, un premio di formazione tecnica
- V F** 4. Il vincolo sportivo, che limita la libertà contrattuale dell'atleta, sarà abolito dal 1° luglio 2023, termine prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti
- V F** 5. Secondo la riforma, l'età minima per il tesseramento è di 12 anni

